



CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE al PRG "MARZO 2019"

Adeguamento L.P. 15/2015

Adozione definitiva

Il progettista: Ing. Luigi Campostrini

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n° 8	di data 26 marzo 2019
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n°	di data
Entrata in vigore il		

il Segretario Generale
dott. Giuseppe Di Giorgio

Il Dirigente
Luigi Campostrini

VERIFICA ASSOGGETTABILITA'

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La presente variante al Piano regolatore generale, in forza dell'art. 20 della L.P. 15/2015, viene sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi. Da tale verifica è emerso che la variante in oggetto non rientra nelle fattispecie di quei piani o programmi sottoposti a valutazione strategica. Merita evidenziare infatti che l'articolo 3 bis del regolamento provinciale sopra citato, al comma 8, lett. c), stabilisce che *“non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica” “c) le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;”*.

In tal senso si richiama che già con circolare n. 20/2011 del Consorzio dei Comuni si precisava che in detta fattispecie rientrano anche le modifiche a elementi geometrici delle costruzioni, a condizioni che ciò non comporti una variazione degli indici edificatori.

Pare superfluo ricordare che le definizioni e i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni indicati nello strumento urbanistico comunale, sono sostanzialmente aderenti alle corrispondenti disposizioni provinciali, tanto che l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è già definita in numero di piani mentre, per quanto attiene la conversione della SUL in SUN, l'obiettivo posto è stato quello di non variare le possibilità edificatorie; tutto ciò nella più generale logica di non alterare gli equilibri e le aspettative generate con l'attuale pianificazione.

Pertanto l'adeguamento alle disposizioni provinciali è ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 3 bis comma 8 lett. c) del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e smi.

In definitiva, visti quindi i contenuti della presente variante e non rilevando possibili effetti significativi sull'ambiente, si ritiene non sussistano i presupposti necessari tali da rendere necessaria, per la variante in oggetto, la rendicontazione urbanistica di cui al DPR 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Considerazioni successive all'adozione preliminare

Il Consiglio Comunale, nella seduta di data 26 marzo 2019, con propria deliberazione n. 8, sulla scorta di quanto sopra ha adottato la Variante al PRG denominata "Marzo 2019 - Adeguamento alla L.P. 15/2015".

La delibera di adozione, insieme agli elaborati di variante, è stata pubblicata sul sito istituzionale comunale e all'albo pretorio (prot. n. 24.994/19), ed è stata depositata presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi.

E' altresì stato dato corso alla pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale, e precisamente sul quotidiano "L'Adige".

Altresì, si è provveduto alla trasmissione della documentazione ai competenti uffici provinciali in materia.

Nel periodo di pubblicazione della variante al PRG "Marzo 2019 - Adeguamento alla L.P. 15/2015", entro il termine fissato nel giorno 20 maggio 2019, non sono pervenute osservazioni.

A mente e a norma dell'art. 37 comma 4 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, il Comune, entro dieci giorni dal termine di cui sopra, ha dato corso alla pubblicazione, nel proprio sito Internet, di detta circostanza.

In data 19 giugno 2019 veniva trasmessa dalla P.A.T. copia del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. n. 35/19, reso ai sensi dell'art. 39 della L.P. 15/2015, che esprime un parere favorevole alla variante al P.R.G. in oggetto, richiedendo alcune modifiche tese sostanzialmente a stralciare specifiche disposizioni riprese dalle

norme del PUP o dalle leggi o disposizioni provinciali, al fine di evitare la duplicazione nelle diverse fonti normative.

Le modifiche introdotte in sede di adozione definitiva non hanno introdotto elementi o circostanze tali da comportare una rivalutazione delle riflessioni già condotte in sede di prima adozione.